

Comune di Ospedaletti
Provincia di Imperia

**Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici
non di linea, servizio taxi, servizio di autonoleggio con
conducente**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento viene emanato in applicazione delle seguenti norme:

- Legge n. 21 del 15.01.1992 “Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea” e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 19.11.1992 “Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 40 del 25.07.1994 “Trasporto di persone mediante autoservizi non di linea in attuazione della Legge 15.01.1992 n. 21” e successive modificazioni ed integrazioni;
- ogni altra disposizione di legge, diretta o connessa, vigente in materia.

ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze del Comune in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea nell'ambito dei principi fissati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e della L.R. n. 40 del 25.07.1994:

- a) servizio di piazza per trasporto di persone con autovettura;
- b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovetture fino a nove posti nel seguito denominati “Taxi” e “N.C.C.”

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI DEL SERVIZIO SECONDO LE SPECIFICHE TIPOLOGIE

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
- b) il servizio di autonoleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI TAXI

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare in modo non continuativo o periodico le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta.

Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, in aree predisposte dal Comune.

Le tariffe sono calcolate con tassametro omologato e vengono determinate dal Comune con determinazione del Responsabile del Servizio competente.

La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale; per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l'assenso del conducente.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale di Ospedaletti.

ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di autonoleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.

La sede del vettore e la rimessa devono trovarsi all'interno del territorio comunale di Ospedaletti.

La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rispettiva rimessa o sede del vettore.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune di Ospedaletti, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

TITOLO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ARTICOLO 6 – FIGURE GIURIDICHE

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 21/92, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b del comma 2 dell'articolo 3.

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è consentito alle ditte individuali conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi ivi previsti, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata.

E' consentito rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita, in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso da tali organismi, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La facoltà di conferire la licenza/autorizzazione è avviata su denuncia all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo e con contestuale presentazione della seguente documentazione:

- a) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione, comprensivo anche

dell'uso dell'autovettura, debitamente registrato;

b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., attestante l'esercizio dell'attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo.

c) documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui sia persona diversa dal titolare conferente.

La documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.

L'ufficio, verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata, rilascia entro trenta giorni, apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione, valido fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge 21/92.

Nella licenza e autorizzazione, che resta intestata al titolare, vengono annotati gli estremi dell'atto di conferimento, la data del conferimento e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

ARTICOLO 7 – LICENZE E AUTORIZZAZIONI D'ESERCIZIO

L'esercizio dei servizi di taxi e autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione.

Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato. Rimane ferma la facoltà del Responsabile del Servizio comunale competente, di procedere a controlli, al fine di accertare il permanere dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, anche richiedendo ulteriori documenti ritenuti necessari.

Per la validità dei titoli, il mezzo utilizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada e della normativa in vigore, deve essere soggetto alle revisioni previste, pena la revoca del titolo stesso.

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono rilasciate dal Funzionario Responsabile del Settore comunale competente, attraverso bando di pubblico concorso fino a copertura degli organici comunali dei servizi, a persona fisica, di cittadinanza italiana o equiparata, che abbia la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e che possa gestirla in forma singola o associata. I titolari delle licenze o autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della legge 15.1.1992 n°21 e dalle direttive regionali.

In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

La licenza o l'autorizzazione devono trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. è ammesso sino alla concorrenza del 30% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti.

L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di autonoleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce rispettivamente titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

TITOLO III REQUISITI PER IL RILASCIO DEI TITOLI

ARTICOLO 8 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9;
- d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- e) per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, ubicata nel territorio comunale, presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Per rimessa si intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i di servizio, del quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l'idoneità è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente, a meno che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l'abitazione del titolare dell'autorizzazione per un'unica autovettura.
- f) non avere trasferito ad altri la licenza o l'autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito dello stesso Comune;
- g) per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del titolo autorizzatorio.

ARTICOLO 9 – REQUISITI MORALI

Ai sensi dell'art. 2 comma h) della L.R. 40/94, vengono di seguito definiti i requisiti morali per l'accesso alla professione di taxista o autonoleggiatore.

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di

precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

- f) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
- g) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
- h) che non sia stata sospesa la patente di guida.

Il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della licenza o dell'autorizzazione.

ARTICOLO 10 – REQUISITI PROFESSIONALI - RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

L'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente

E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica

L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di autonoleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Nel caso degli organismi collettivi di cui all'art. 7 della legge 21/1992, il requisito dell'iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

TITOLO IV

MODALITA' PER IL RILASCIO DEI TITOLI

ARTICOLO 11 – DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI

Gli organici attualmente in vigore sono i seguenti:

- N. 5 licenze Taxi
- N. 3 autorizzazioni N.C.C. con autovettura

La Giunta Comunale potrà provvedere a modificare l'organico del servizio Taxi e N.C.C. sulla base dello studio trasmesso dall'Amministrazione Provinciale in data 21.03.2003, basato sulla regressione lineare multipla e tenuto conto delle licenze o autorizzazioni in essere.

ARTICOLO 12 – BANDO DI CONCORSO

Come indicato al comma 3 dell'art. 7, la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per

l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente vengono assegnate in base ad apposito Bando di Concorso pubblico per titoli.

Ogni soggetto partecipa al bando di concorso per l'assegnazione di una sola licenza od autorizzazione.

Il Bando è indetto dalla Giunta Comunale a seguito di accertamento della disponibilità di una o più licenze e/o autorizzazioni, per le quali vi sia almeno una richiesta di assegnazione, ed è pubblicato sul B.U.R.L..

Il Bando dovrà obbligatoriamente contenere:

- il numero delle licenze/autorizzazioni da assegnare
- l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
- l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli
- il termine di presentazione delle domande

Qualora la richiesta di ammissione al bando sia presentata da una cooperativa, oltre alla documentazione indicata nel bando, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. statuto, atto costitutivo e altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della cooperativa;
2. elenco dei soci;
3. elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione di cui trattasi;
4. autocertificazione circa l'abilitazione professionale dei soci assegnati alla guida dei mezzi.

Qualora la richiesta di ammissione al bando venga presentata da un consorzio di imprese, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. statuto e atto costitutivo ed elenco dei consorziati;
2. la documentazione di cui al comma precedente, in quanto compatibile.

Al fine dell'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni de quo, il Settore Comunale competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

- a) idoneità professionale conseguita ai sensi della L.R. 40/94: Punti 5;
- b) Diploma di Laurea: Punti 4;
- c) Diploma di Scuola Superiore: Punti 3;
- d) Periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: Punti 2 per ciascun semestre fino ad un massimo di otto semestri;
- e) Periodi di servizio in qualità di titolare di licenza o autorizzazione per l'esercizio del servizio attinente al bando: Punti 3 per ciascun semestre.

Il punteggio per ciascun candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino in possesso dello stesso punteggio, verrà considerata la maggior anzianità di iscrizione nel ruolo di cui alla L.R. 40/94, in subordine la minore anzianità del veicolo da adibire al servizio e, infine, la data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

La graduatoria ha validità per la copertura dei soli posti banditi.

ARTICOLO 13 – RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio comunale competente provvede all'approvazione della graduatoria e all'assegnazione della licenza o autorizzazione. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza o autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art. 10, prima del materiale rilascio dell'atto, lo stesso dovrà acquisire tale titolo entro il termine massimo di mesi 6 (sei). Trascorso infruttuosamente tale termine, risulterà assegnatario il successivo in graduatoria.

Qualora risultasse assegnatario della licenza o autorizzazione un soggetto sprovvisto della disponibilità del mezzo, prima del materiale rilascio dell'atto, lo stesso dovrà presentare la documentazione comprovante il possesso o la disponibilità giuridica del mezzo entro il termine massimo di novanta giorni.

In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione; tale diritto passerà, quindi, in capo al successivo in graduatoria.

Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate ai singoli entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

TITOLO V

TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 14 – TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono trasferibili, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, qualora lo stesso titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di atto di rinuncia della licenza nel caso di titolare associato ad uno degli organismi economici di cui all'art. 6.

La richiesta del subentrante deve essere corredata da copia dell'atto di cessione d'azienda, registrato, o di rinuncia del titolo nel caso sopradescritto. Nella richiesta il subentrante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.

L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico rilasciato dovrà essere consegnato entro cinque giorni all'ufficio comunale competente unitamente ai titoli autorizzativi. Il trasferimento della titolarità della licenza e/o dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro tre mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza.

Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ARTICOLO 15 – TRASFERIBILITA' PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono:

- a) essere trasferite ad uno degli eredi legittimi o testamentari del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti;
- b) essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione comunale, a soggetti terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui

all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti.

Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare originario o d'origine, che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento e produrre copia della dichiarazione di successione qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì indicare, in alternativa:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata ed è valida ai soli fini amministrativi;
- b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, non appartenente al nucleo familiare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione.
- c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento della maggiore età e fino al conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
- d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.

Il subentro di cui alla lettera b) del precedente comma, deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, comprensiva dei dati del veicolo che intende utilizzare. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui sopra vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

TITOLO VI

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

ARTICOLO 16 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, per periodi non inferiori a dieci giorni consecutivi;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

Prima dell'inizio della sostituzione alla guida, il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi trasmette all'ufficio comunale competente un'apposita comunicazione nella quale indica:

- i motivi della sostituzione;
- la durata della sostituzione;
- il nominativo del sostituto;
- i requisiti prescritti del sostituto.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

La sostituzione è efficace dalla data della suddetta comunicazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente).

La comunicazione riguardante la sostituzione deve inoltre contenere una dichiarazione, chiara ed esauriente, da parte del titolare della licenza, relativa al tipo di contratto intervenuto, con tutti gli elementi costitutivi dell'atto. La dichiarazione deve essere resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Alla stessa deve essere allegata la dichiarazione del sostituto, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 concernente l'iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di cui al precedente comma, nonché la posizione INAIL ed INPS e l'iscrizione alla Camera di Commercio, in caso di contratto di gestione.

Il Settore competente, effettuate le verifiche d'ufficio ed eventuali controlli, provvederà al rilascio di apposita presa d'atto.

Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, verrà disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Il titolare di licenza taxi non può stipulare contratti di gestione per la sostituzione di terzi.

ARTICOLO 17 - COLLABORAZIONE FAMILIARE

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice Civile.

L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio, su richiesta, di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- c) copia dell'atto notarile di costituzione dell'impresa familiare, registrato;
- d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
- e) certificato od autocertificazione della costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A., di iscrizione INPS ed INAIL.

L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia con apposito atto il nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.

Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività di impresa, ed assolvere agli adempimenti contributivi e previdenziali.

Il collaboratore familiare, per il servizio Taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

Il titolare è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare.

Il collaboratore familiare fa capo al titolare persona fisica, al quale competono le varie responsabilità; il collaboratore familiare non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

ARTICOLO 18 – PERSONALE DIPENDENTE

I titolari di autorizzazione NCC possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti impiegati nella guida dei mezzi, i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

TITOLO VII

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

ARTICOLO 19 – ORARI DEL SERVIZIO

In considerazione della natura di servizio di pubblica utilità ed interesse:

- a) - i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi devono assicurare, predisponendo annualmente un piano di turnazione da sottoporre all'approvazione del Comune, l'effettuazione del servizio in tutti i giorni della settimana, almeno dalle ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19,00;
- b) – i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio devono assicurare la reperibilità per la prenotazione del servizio in tutti i giorni feriali, almeno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Il Presidente pro-tempore della Cooperativa Radiotaxi non è tenuto al rispetto dei turni ed orari stabiliti dal suddetto piano.

ARTICOLO 20 – TARIFFE

Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dal Funzionario Responsabile del settore comunale competente con apposito atto.

Ai sensi dell'art. 13 della L. 21/92, la tariffa è a base multipla per il servizio urbano, con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, e a base chilometrica per il servizio extra urbano. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni, per i servizi festivi, per il servizio radiotaxi, per il trasporto bagagli, ecc.

Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.

Le tariffe del servizio di autonoleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di autonoleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio

non è obbligatoria.

I tassisti e i noleggiatori possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

ARTICOLO 21 – STAZIONAMENTO AUTOVETTURE E ACQUISIZIONE DELLA CORSA

Il tassista ha l'obbligo di consentire all'utenza e agli organi di controllo l'immediata individuazione dell'operatività del servizio, ricoprendo con apposita custodia l'insegna posta sul tetto del veicolo negli orari di sospensione.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista per l'immediata prestazione.

E' vietato caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Nell'ambito del territorio comunale la corsa risulta acquisita anche mediante sistemi di chiamata via radio o quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito: in tale caso l'acquisizione della corsa dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;

Nel servizio di autonoleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di autonoleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

21.1 - Posteggio di stazionamento Taxi

Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree (posteggi) a tal fine predisposte. Spetta all'Amministrazione Comunale l'allestimento e la manutenzione di tali posteggi, ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del Codice della Strada.

La sosta nella zona riservata sopra indicata è assolutamente vietata quando il veicolo non risulta in servizio.

I tassisti devono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine, fatta salva la facoltà da parte dell'utente di scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto.

E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché lo spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione scritta agli Enti ed alle Associazioni di categoria qualora si tratti di eventi programmati.

21.2 - Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

ARTICOLO 22 – TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, i servizi di taxi e di autonoleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità e i cani guida per i non vedenti

sono gratuiti.

Tutte le autovetture per i servizi Taxi e N.C.C. possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.

I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27.4.1978, n. 284.

ARTICOLO 23 – INIZIO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO, FERIE

Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione di esercizio o di acquisizione delle stesse per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Tale termine è perentorio. L'inosservanza dello stesso comporterà la decadenza del titolo rilasciato, secondo quanto previsto dall'art. 36.3 del presente regolamento.

Ogni titolare di licenza Taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a trenta giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie.

La sospensione del servizio per ferie è comunicata al competente Ufficio Comunale entro la settimana antecedente la data di inizio.

Qualsiasi altra sospensione involontaria del servizio è comunicata al competente Ufficio Comunale entro il termine perentorio di due giorni dal verificarsi dell'evento.

Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza o autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

TITOLO VIII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

Durante l'esercizio della propria attività, i conducenti delle autovetture di servizio Taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero il più economico per recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione eventualmente necessaria;
- c) aiutare, su richiesta, salita e discesa delle persone anziane ed invalide;
- d) effettuare in sicurezza il trasporto dei bagagli;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
- h) conservare nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio sempre aggiornati ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale;
- i) avere, durante il servizio, un abbigliamento pulito e decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- j) consegnare al Comando Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;

- l) comunicare al Servizio Comunale competente il cambio di residenza o di domicilio entro il termine di 15 giorni;
- m) comunicare al Servizio Comunale competente eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
- n) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità con il pubblico, con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione e gli altri utenti della strada, in qualsiasi evenienza.

24.1 – Obblighi specifici per l' esercente il servizio Taxi

Oltre agli obblighi di cui all' articolo 24, l' esercente il servizio Taxi ha l' obbligo di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell' autovettura o l' autovettura sia già impegnata;
- b) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alla chiamate;
- c) richiedere il solo pagamento dell' importo visualizzato dal tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi comunicazione all' utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- d) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
- e) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
- f) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l' importo della corsa è riscosso in base all' approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
- g) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
- h) porre in modo ben visibile all' utente il tariffario;
- i) rispettare i turni di servizio, l' ordine di precedenza nella zona di carico e tutte le disposizioni impartite dalla competente Autorità comunale;
- j) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica nel posteggio, per il taxi capofila;
- k) porre il proprio automezzo, durante l' attesa nei posteggi, sempre a ridosso del taxi che precede, o all' inizio del posteggio;
- l) rilasciare, a richiesta dell' utente, ricevuta indicante in modo leggibile il numero di licenza, data, importo e tragitto effettuato;
- m) non occupare le aree di posteggio al di fuori dei turni di servizio.

24.2 – Obblighi specifici per l' esercente il servizio N.C.C.

Oltre agli obblighi di cui all' articolo 24, l' esercente il servizio N.C.C. ha l' obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
- b) comunicare entro 10 giorni all' ufficio comunale competente la variazione della sede della ditta e/o della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull' autorizzazione;
- c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- e) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare tempestivamente per iscritto al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
- f) conservare sui mezzi utilizzati la dichiarazione, a firma del titolare dell' autorizzazione, attestante il rapporto di lavoro che intercorre con l' autista, nonché l' elenco, vidimato dal Comune, dei dipendenti impiegati per la guida dei mezzi, con l' indicazione della relativa posizione INAIL.

ARTICOLO 25 – DIRITTI DEI CONDUCENTI TAXI E N.C.C.

I conducenti, durante l' espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) richiedere, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore

al 50% dell'importo presunto o pattuito;

- b) rifiutare il trasporto di animali ad eccezione dei cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- e) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- f) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo, il risarcimento del danno subito;
- g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo;
- h) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare.

In particolare il tassista ha diritto:

- a) rifiutare od interrompere la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero sia in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo della sosta richiesta;
- d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto.

ARTICOLO 26 – DIVIETI PER I CONDUCENTI DI TAXI E DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO N.C.C.

E' fatto divieto ai conducenti di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- d) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- e) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- f) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della Strada e dal provvedimento comunale di cui all'articolo 32, ultimo comma;
- h) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- i) tenere verso gli utenti, i colleghi e gli altri utenti della strada un comportamento scorretto o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) trasportare durante il servizio i propri animali;
- k) consentire in servizio la conduzione del veicolo a persone non autorizzate anche se munite di patente idonea;
- l) applicare sul veicolo contrassegni identificativi del servizio che non siano autorizzati o previsti dal regolamento;
- m) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
- n) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

26.1 – Divieti specifici per l'esercente il servizio Taxi

Oltre ai divieti di cui all'articolo 26, all'esercente il servizio Taxi è vietato:

- a) far salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
- b) consumare cibo durante la sosta al posteggio;
- c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nei posteggi taxi;
- d) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
- e) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura;
- f) iniziare il servizio in territorio di altro Comune;
- g) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio;

h) adibire l'autovettura a qualsiasi altro uso diverso da quello da piazza.

26.2 – Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

Oltre ai divieti di cui all'articolo 26, all'esercente il servizio di noleggio è vietato stazionare su suolo pubblico o in area diversa della propria autorimessa, a meno che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto e non ancora concluso.

Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto o ad una lettera d'incarico, il noleggiatore ha l'onere di dimostrare tale circostanza.

ARTICOLO 27 – DIVIETI PER GLI UTENTI

Agli utenti del servizio di Taxi o N.C.C. è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, ad eccezione dei cani per non vedenti;
- c) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito, da collocare sui sedili dell'auto o comunque merci che possano danneggiare il veicolo;
- d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- e) aprire la porta dalla parte della corrente di traffico;
- f) compiere atti contrari alla decenza ed al buoncostume;
- g) fumare in vettura;
- h) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alla norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Fatta salva la responsabilità civile ai sensi di legge ed i risarcimenti dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal precedente comma darà diritto al conducente di interrompere la corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

TITOLO IX

CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

ARTICOLO 28 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C. devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere dotate di contachilometri generale e parziale;
- c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- d) avere idonea accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- e) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente;
- f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adottate per il trasporto di soggetti disabili.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e l'ufficio di Polizia Municipale.

28.1– Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi

Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine, corrispondente al numero della licenza, ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente che, unitamente allo stemma del comune dovranno essere applicati sulla parte posteriore del veicolo.

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 28, l'autovettura adibita al servizio di taxi deve:

- a) essere dotata di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare;
- b) avere a bordo ed esposta in modo visibile per l'utenza la tabella delle tariffe;
- c) avere le caratteristiche previste dal Decreto Ministro dei Trasporti 19 novembre 1992 (Il D.M. 19.11.1992 ha stabilito che il colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio 1993 è il BIANCO);
- d) portare sul tetto apposito contrassegno luminoso omologato con la scritta "TAXI";
- e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque.

Alle autovetture adibite al servizio Taxi possono essere applicate delle forme pubblicitarie entro i limiti che saranno stabiliti con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 400 del 20.9.99.

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio Taxi.

28.2 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio NCC

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 28, l'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente deve:

- a) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "autonoleggio" ed essere dotata di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune e di un numero progressivo, corrispondente al numero dell'autorizzazione;
- b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- c) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri.

Alle autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere applicate delle forme pubblicitarie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 400 del 20.9.99.

ARTICOLO 29 – TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI

Il tassametro deve essere omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b) indicare l'importo della corsa;
- c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22,00 e le ore 6,00;
- d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6,00 e le ore 22,00 delle giornate festive di calendario;
- e) i supplementi c) e d) non sono cumulabili;
- f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa.

Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

Il Comando Polizia Municipale ne verifica l'idonea collocazione ed il corretto funzionamento prima dell'entrata in servizio del veicolo neo immatricolato.

Il tassametro deve avere una certificazione sulla corretta taratura tariffaria da parte di una ditta specializzata ed autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di Roma. Tale certificazione deve essere tenuta nel veicolo, a disposizione degli Organi di vigilanza, i quali d'iniziativa possono effettuare verifiche in merito.

Tutte le modifiche determinate dall'Amministrazione Comunale aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso e ad una nuova certificazione di cui al precedente punto.

Il tassametro deve altresì essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall'utente.

Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 30 – IMMISSIONE IN SERVIZIO E SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI

L'immissione in servizio avviene previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente ed all'immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Imperia.

I dati relativi al veicolo devono essere comunicati entro 5 giorni dall'immatricolazione del mezzo ed annotati nella licenza od autorizzazione ad opera del competente ufficio comunale.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è autorizzato dal Responsabile del Servizio comunale competente alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 28 e necessarie per lo svolgimento dell'attività di taxi o di noleggio con conducente, mediante nulla osta.

Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione del veicolo ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

Successivamente all'immatricolazione suddetta, l'ufficio comunale competente provvede ad annotare sul titolo la variazione intervenuta.

Per le autovetture taxi, in caso di sostituzione, l'immissione in servizio è condizionata ad una nuova certificazione sulla corretta taratura del tassametro.

ARTICOLO 31 – CONTROLLO DEI VEICOLI

Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, le autovetture da adibire al servizio taxi ed al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'art. 36.1

L'autovettura sottoposta a controllo che sia stata riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, viene sospesa dal servizio con effetto immediato e deve essere resa idonea nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio comunale competente dispone la revoca del titolo autorizzatorio.

ARTICOLO 32 – AVARIA DEL VEICOLO

Qualora per avaria del veicolo, o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso,

l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

ARTICOLO 33 – RADIO TELEFONO

Il servizio Taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.

Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente. Il servizio inizia con l'accettazione della chiamata radio o ricevuta al telefono pubblico.

TITOLO X

VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 34 – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente ufficio comunale, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi e N.C.C., è demandata alla Polizia Municipale.

ARTICOLO 35 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, introdotto dalla Legge 16.01.03 n. 3, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della Legge Regionale n. 40 del 25.7.1994, per l'inosservanza dell'obbligo del servizio da parte dei taxisti (esercitanti, sostituti o collaboratori familiari) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 516,46.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 della Legge Regionale n. 40 del 25.7.1994, per l'esercizio dell'attività senza l'iscrizione al ruolo dei conducenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 2.582,28.

Le violazioni sono accertate dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite sono applicate ai sensi della legge n° 689/1981.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni al presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio con conducente, l'accertamento è contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di ricorso, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

ARTICOLO 36 – SANZIONI DISCIPLINARI

I provvedimenti di sospensione e di revoca dei titoli vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti, secondo quanto stabilito dalla legge 241/90 e s.m. in materia di procedimento amministrativo.

In tutti in casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già

corrisposti.

36.1 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

Le seguenti violazioni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 35, comportano la sospensione della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio per un periodo minimo di sette giorni e massimo di sei mesi:

- a) utilizzare, per il servizio, veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) prestare il servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- c) irregolarità emerse a seguito di verifiche d'ufficio nella sostituzione del titolare della licenza taxi con un sostituto privo dei requisiti prescritti;
- d) esercizio irregolare del servizio;
- e) mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa;
- f) richiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- g) applicare tariffe non dovute o aver seguito un percorso ingiustificatamente più lungo rispetto a quello richiesto dall'utente;
- h) non far coincidere l'azionamento ed il blocco del tassametro con l'inizio e la fine del servizio;
- i) violare le norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- j) consentire la conduzione del veicolo, anche temporaneamente, a persone estranee anche se munite di patente idonea o da personale dipendente non regolarmente assunto (per il servizio di NCC);
- k) accettare chiamate o prenotazioni a mezzo di personale apparecchio ricetrasmittente (per il servizio taxi);
- l) effettuare con l'autovettura taxi il servizio NCC e viceversa;
- m) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune (taxi) o da altra sede diversa dalla rimessa (NCC);
- n) non conservare nell'autoveicolo i documenti che ne legittimino l'attività;
- o) non presentare l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro, disposte dal Comune;
- p) mutare l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- q) violare le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- r) violare, per tre volte nell'arco dell'anno, norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del precedente articolo 35;
- s) effettuare il fermo dell'autoveicolo, l'interruzione del servizio o la deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

Il Responsabile del Servizio comunale competente dispone sul periodo di sospensione del titolo tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati in deposito al Servizio Comunale competente. Del provvedimento di sospensione viene data segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

36.2 - REVOCA DEL TITOLO

Il Responsabile del Servizio comunale competente dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno in capo al titolare i requisiti di cui all'articolo 8;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi tre anni;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità dei titoli;
- d) per ingiustificata sospensione del servizio per un periodo superiore a un mese, anche non consecutivo;

- e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- g) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio.

Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

La revoca viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Imperia e alla Camera di Commercio (all'ufficio competente alla tenuta del ruolo) per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

36.3 - DECADENZA DEL TITOLO

Il Responsabile del Servizio comunale competente dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore;
- c) per mancato inizio del servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo autorizzativo;
- d) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quanto gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9, comma 2, della legge n. 21/1992.

La decadenza viene comunicata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Imperia e alla Camera di Commercio (all'ufficio competente alla tenuta del ruolo) per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37 – NORME FINALI

Gli operatori in servizio all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi a quanto in esso stabilito con decorrenza immediata.

I veicoli in servizio all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi a quanto in esso stabilito con decorrenza immediata.

Per il servizio di N.C.C. con veicoli a trazione animale, valgono in quanto applicabili le norme del presente regolamento oltre alle norme specifiche previste dagli articoli 64, 65, 66, 67, 69, 152 e 183 del D.Lgs. n° 285 del 30.4.1992 e dai correlativi articoli del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495 del 16.12.1992 e successivi di modifica).

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e deliberazioni che riguardano gli autoservizi pubblici Taxi e N.C.C. con autovettura, nonché le disposizioni eventualmente contenute in ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare della licenza o dell'autorizzazione, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto. Restano a carico dei conducenti dei veicolo le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile del Servizio comunale competente.